

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2025, n. 162

Approvazione Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 Legge n. 241 del 1990 tra Regione Puglia e il Commissario Straordinario, per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Direzione Amministrativa del Gabinetto concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) delle dichiarazioni del Capo di Gabinetto e del Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
2. di dare mandato al Capo di Gabinetto di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando lo stesso ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto;
3. di demandare al Capo di Gabinetto e al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, l'attuazione delle attività, attraverso l'approvazione, con determinazioni dirigenziali, di specifici Accordi attuativi - predisposti sulla base dello Schema di Accordo allegato al presente provvedimento - delle iniziative che si vorranno di volta in volta attivare, definite da apposite Schede Progetto;
4. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente di notificare la deliberazione a tutti i soggetti interessati;

5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 Legge n. 241 del 1990 tra Regione Puglia e il Commissario Straordinario, per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Premesso che:

- Il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale è struttura autonoma della Regione Puglia che esercita funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente, assicurando il raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi programmatici;
- la Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a internazionalizzare l'economia regionale;
- nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi;
- il Commissario straordinario, in base al Decreto Legge 7 agosto 2012, n. 129 e succ. mod. – “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto” assicura l'attuazione degli interventi legati al suddetto incarico, esercitando i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni;
- le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza dei siti inquinati sono in generale contraddistinte da un elevato grado di innovazione e da elevata interdisciplinarietà che considera elementi riferibili ad aspetti chimici, fisici, pedologici, geologici, biologici, modellistici, informativi ed economici: aspetti però che devono inevitabilmente aggiornarsi ed evolvere in funzione del consolidamento della conoscenza su processi, tecnologie e innovazioni sviluppate in ambito nazionale e internazionale;
- il Commissario pone in essere azioni per fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, al fine di accelerarne il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile dell'area;

Atteso che:

- La sinergia tra la Regione Puglia – Gabinetto del Presidente e Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - e il Commissario può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di particolare rilievo per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti potenzialmente contaminati;
- Il Commissario ha attivato un laboratorio in scala 1:1 in cui attivare progettualità sinergiche di ricerca e sperimentazione, nonché di divulgazione;

- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Tenuto conto che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all'art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
- L'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo.
- I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;

- b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
- d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Considerato che: la Regione Puglia ed il Commissario manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati e, più in generale, nei campi dell'ambientalizzazione di insediamenti produttivi strategici per il Paese e della riqualificazione dei territori;

VISTO l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023;

Ritenuto, pertanto, che per la definizione e l'implementazione delle suddette iniziative, che perseguono un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e del Commissario Straordinario, si rende opportuna una collaborazione tra i due Enti, attraverso la definizione di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, ricorrendone i presupposti.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di svolgere attività di interesse comune tra la Regione Puglia e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, nelle tematiche di caratterizzazione, messa in sicurezza e

bonifica dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. e della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e il cui contenuto è stato concordato tra le parti interessate e prevede lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali di entrambi i soggetti, finalizzate a promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati e, più in generale, nei campi dell'ambientalizzazione di insediamenti produttivi strategici per il Paese e della riqualificazione dei territori. Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico della Regione Puglia;
2. di dare mandato al Capo di Gabinetto di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando lo stesso ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto;
3. di demandare al Capo di Gabinetto e al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, l'attuazione delle attività, attraverso l'approvazione, con determinazioni dirigenziali, di specifici Accordi attuativi - predisposti sulla base dello Schema di Accordo allegato al presente provvedimento – delle iniziative che si vorranno di volta in volta attivare, definite da apposite Schede Progetto;
4. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente di notificare la deliberazione a tutti i soggetti interessati;
5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL DIRIGENTE di Sezione
Crescenzo Antonio Marino

 Crescenzo Antonio
Marino
19.02.2025 16:30:40
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ai sensi dell'art.18 comma 1 del DPGR 31 luglio 2015, n.443 e ss.m.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità urbana
Paolo Francesco Garofoli

 Paolo Francesco
Garofoli
19.02.2025 15:52:42
GMT+00:00

Il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di deliberazione

Il CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R.
Giuseppe Pasquale Roberto Catalano



Giuseppe
Pasquale
Roberto
Catalano
19.02.2025
15:33:44
GMT+01:00

Il Presidente della Regione Puglia ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente



Michele Emiliano
19.02.2025
19:07:41
GMT+02:00



Allegato alla GAB_DEL_2025_00005

**Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

tra

Regione Puglia – GABINETTO DEL PRESIDENTE (in seguito "Regione Puglia") con sede legale in Bari, C.F. 80017210727, legalmente rappresentata dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, domiciliato presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 31-33

e

il **Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto**, nel seguito Commissario, rappresentato dal Dott. Vito Felice Uricchio, nominato con DPCM del 28 febbraio 2024 (reg. alla Corte dei Conti con n. 801 del 21.3.2024), domiciliato per la carica presso la sede della Prefettura di Taranto di seguito congiuntamente definite "Parti",

PREMESSO CHE:

- **Il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale** è struttura autonoma della Regione Puglia che esercita funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente, assicurando il raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi programmatici;
- la Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a internazionalizzare l'economia regionale;
- nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi;
- **il Commissario straordinario**, in base al Decreto Legge 7 agosto 2012, n. 129 e succ. mod. – "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto" assicura l'attuazione degli interventi legati al suddetto incarico, esercitando i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni;
- le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza dei siti inquinati sono in generale contraddistinte da un elevato grado di innovazione e da elevata interdisciplinarietà che considera elementi riferibili ad aspetti chimici, fisici, pedologici, geologici, biologici, modellistici, informativi ed economici: aspetti però che devono inevitabilmente aggiornarsi ed evolvere in funzione del consolidamento della conoscenza su processi, tecnologie e innovazioni sviluppate in ambito nazionale e internazionale.

Allegato alla GAB_DEL_2025_00005

- il Commissario pone in essere azioni per fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, al fine di accelerarne il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile dell'area.

TENUTO CONTO CHE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le Amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
- con la nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni, quelli della Cooperazione fra Amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l'art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell' Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto.
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: *"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice,*

Allegato alla GAB_DEL_2025_00005

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- a) *l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;*
- b) *alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;*
- c) *le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;*
- d) *i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.*

CONSIDERATO CHE:

- p
er la definizione e attuazione delle suddette iniziative, che perseguono un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e del Commissario, si rende opportuna una collaborazione tra i due Enti;
- l
a Regione Puglia ed il Commissario manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati e, più in generale, nei campi dell'ambientalizzazione di insediamenti produttivi strategici per il Paese e della riqualificazione dei territori;
- l
a sinergia tra la Regione Puglia – Gabinetto del Presidente e Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - e il Commissario può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di particolare rilievo per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti potenzialmente contaminati;

Allegato alla GAB_DEL_2025_00005

- I Commissario ha attivato un laboratorio in scala 1:1 in cui attivare progettualità sinergiche di ricerca e sperimentazione, nonché di divulgazione;
- e Parti intendono pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- e Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

TUTTO QUANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

Le Parti, come in epigrafe generalizzate, rappresentate e domiciliate, visti l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023 precisato che tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per Legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di interventi, di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni nell'ambito delle attività di monitoraggio ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati nel territorio di competenza del Commissario straordinario. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative e/o Contratti adottati sulla base dell'art.4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Art. 2

Tipologia delle azioni programmatiche

1. I programmi di attività e le iniziative posti in essere dalle Parti riguarderanno prioritariamente le seguenti azioni inserite nell'ambito del Programma operativo del *Just Transition Fund* per Taranto:

- *“Azione 2.1 – Supporto alla produzione e allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficientamento energetico dei processi produttivi”;*
- *“Azione 2.3 – Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali” di cui fa parte il progetto “Filieri verdi” ed il “Centro Unico Bonifiche”;*

Allegato alla GAB_DEL_2025_00005

- *Azione 2.4 – Sostegno a progetti di ricerca di rilevante impatto nella prospettiva della transizione e della diversificazione dell'economia locale;*
- *Azione 2.5 – Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione e diversificazione economica del territorio per la creazione di imprese innovative in ambiti produttivi di cui fa parte di disseminazione, informazione e supporto tecnico-scientifico del progetto "Filieri verdi";*
- *Azione 2.6 – Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi;*
- *Azione 2.7 – Supporto alla creazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori a rischio e colpiti dalla transizione e percorsi formativi per la diversificazione economica; potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro.*

2. Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse della Regione Puglia e del Commissario straordinario possano lavorare in sinergia.

Art. 3 **Impegni delle Parti**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente Accordo - le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi.

a) la Regione Puglia si impegna a:

- *individuare le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui all'art. 2;*
- *coordinare il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità dell'Accordo;*
- *favorire la concertazione ed il dialogo istituzionale con eventuali altri Enti Pubblici e Stakeholder interessati;*
- *mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi;*
- *assicurare la tempestiva adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'Accordo;*
- *mettere a disposizione gli spazi delle sedi regionali per l'organizzazione delle iniziative e per allocare la sede di Bari degli Uffici del Commissario;*

b) il Commissario si impegna a:

- *declinare operativamente le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;*
- *gestire operativamente tutte le fasi di implementazione dell'iniziativa oltre ad eventuali attività di monitoraggio e di misurazione degli impatti;*
- *mettere a disposizione le proprie risorse, competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari.*

2. Le Parti collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b) per l'individuazione e la definizione delle attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, per le modalità di esecuzione, per le risorse umane e materiali necessarie,

Allegato alla GAB_DEL_2025_00005

impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze e delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

3. Le Parti s'impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.

Art. 4 Comitato d'attuazione

Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato di attuazione composto da:

Capo di Gabinetto o suo delegato;

Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana

Commissario straordinario o suo delegato.

2. Il Comitato provvede a programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.

3. Il Comitato formula criteri e proposte per procedere alla valutazione dei temi strategici di intervento, valuta le progettualità da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni, proponendone l'approvazione agli organi competenti.

Art. 5 Risorse finanziarie

1. Il presente Accordo di collaborazione non comporta oneri finanziari per le Parti.

2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili, i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti di cui all'art.6.

Art. 6 Convenzioni Operative e/o Accordi attuativi

1. Le modalità concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative e/o nelle quali verranno disciplinate la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie appositamente dedicate.

2. Le Convenzioni Operative e/o dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività e delle loro modalità di erogazione; g) ogni altro aspetto di dettaglio legato alla specificità delle attività da svolgere.

3. Nelle Convenzioni Operative e/o Accordi attuativi, le Parti regoleranno – in conformità con ogni norma e disposizione applicabile (in primo luogo, il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii), e alla luce delle concrete circostanze del caso – eventuali profili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. Alla Convenzione Operativa e/o Accordo attuativo potranno eventualmente aderire altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

Allegato alla GAB_DEL_2025_00005

6. La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzioni.

7. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea e da altri soggetti interessati.

Art. 7

Durata e visibilità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di collaborazione ha la durata di tre anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante atto scritto tra le Parti.

2. Le Parti concordano inoltre, sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo di collaborazione e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso gli adeguati mezzi di comunicazione e trasmissione delle informazioni.

Art. 8

Modifiche e recesso

1. Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

2. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

3. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 9

Disposizioni generali

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.

3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.

5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, trovando applicazione l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 10

Allegato alla GAB_DEL_2025_00005

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Fatta salva la possibilità di comunicare diversi indirizzi PEC in un successivo momento, gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono i seguenti:

- per la Regione Puglia: capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
- per il Commissario: commissario_bonifiche.taranto@pec.governo.it

Art. 11

Tutela dei dati personali

1. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

2. I dati qui riportati saranno trattati dalle Parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento europeo 2016/679 ("RGPD") e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per adeguamento al RGPD).

*Regione Puglia
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale*

*Commissario Straordinario per gli interventi
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione dell'area di Taranto*

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*